



AERO CLUB D'ITALIA

Aero Club d'Italia - Roma

Registro di Protocollo

Protocollo: 00023857 del: 31/08/2018

USCITA

Titolario: DIR/UF/VA



2018U-00023857

Regolamento

**“CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
DA PARTE DI AECI AD EVENTI E MANIFESTAZIONI DI
PARTICOLARE RILEVANZA AERONAUTICA NEL
SETTORE DEL VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO”.**

Edizione Agosto 2018



ATTO DI APPROVAZIONE

Il Direttore generale, dell'Aero Club d'Italia, visto il decreto del Commissario straordinario n. 161 del 24 agosto 2018, col quale viene data delega per stabilire le norme e le modalità di concessione del logo e del patrocinio dell'AeCI per eventi coerenti rispetto agli scopi istituzionali di AeCI stesso per eventi a titolo gratuito e senza finalità di lucro e senza oneri a carico del menzionato Ente,

APPROVA

il presente regolamento:

“CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DI AECI AD EVENTI E MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AERONAUTICA NEL SETTORE DEL VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO”

che abroga ogni altra norma emanata precedentemente per lo specifico argomento.

Roma, li 30/08/2018

Gen. Giuseppe D'Accolti
Direttore generale di AeCI



INDICE

Art. 1 Finalità	Pag.	1
1Art. 2 Beneficiari	Pag.	1
Art. 3 Patrocinio dell'AECI	Pag.	1
Art. 4 Presentazione della richiesta di patrocinio	Pag.	2
Art. 5 Istruttoria della richiesta di patrocinio	Pag.	2
Art. 6 Criteri di concessione del patrocinio	Pag.	3
Art. 7 Clausola di salvaguardia	Pag.	3
Art. 8 Foro competente	Pag.	4
Modulo di richiesta patrocinio/logo	Allegato	A
Decreto del Commissario straordinario n. 161 del 24 agosto 2018	Allegato	B



CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DI AECI AD EVENTI E MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AERONAUTICA NEL SETTORE DEL VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO

Art. 1 Finalità

1. Il presente atto determina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e del logo della AECI ad iniziative e manifestazioni di carattere aeronautico tese a promuovere la cultura e la formazione aeronautica per favorire lo sviluppo del settore aereo da diporto e sportivo, così come disciplinato dall'Art. 1 del DPR n. 53 del 18 marzo 2013, "Regolamento recante nuovo statuto Aero Club d'Italia e nuovo statuto tipo Aero Club locali federati".
2. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative e manifestazioni che si svolgono al di fuori del territorio nazionale purché presentino un contenuto di particolare rilievo nell'interesse culturale o di immagine della AECI.

Art. 2 Beneficiari

1. Il patrocinio può essere concesso per eventi di cui al precedente articolo organizzati da:
 - Aero Club federati;
 - Enti aggregati;
 - Associazioni benemerite;
 - Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta e che soddisfino i requisiti di cui all'Art 1 dello Statuto dell'AeCI.
2. I beneficiari del patrocinio, nel pubblicizzare l'evento per il quale è stato richiesto, hanno l'obbligo di far risultare in tutte le forme di pubblicità adottate la presenza del patrocinio della AECI (*inviti, programmi, locandine, internet, etc.*).
3. Le modalità e le sedi per l'eventuale uso del logo di AECI devono essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Direttore Generale di AECI stesso. Il logo non potrà esser accostato ai loghi di sponsor o altri loghi diversi dagli Enti istituzionali.

Art. 3 Patrocinio dell'AECI

1. Il patrocinio concesso dall'AECI ad iniziative e manifestazioni di cui all'art.1 consiste nell'obbligo, da parte del beneficiario, di informare l'opinione pubblica, gli operatori del settore, la stampa, circa il rilievo sociale che l'AECI attribuisce all'evento.
2. Il patrocinio dell'AECI è quindi concesso esclusivamente ad iniziative e manifestazioni coerenti con gli scopi istituzionali dell'AeCI, di elevato significato sociale e/o



AERO CLUB D'ITALIA

scientifico-culturale ritenute di grande interesse e di prestigio per il settore dell'aviazione da diporto e sportiva, essendo l'AECI l'unica federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per gli sport aeronautici e l'unico Ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.).

3. Il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni che risultino, anche solo in minima parte, contrarie ai principi di etica e di deontologia sportiva e, comunque, non è concesso in occasione di eventi organizzati da Aziende sponsor.
4. La concessione del patrocinio, nonché l'uso del logo, marchio o simbolo dell'AECI, non implica la cessione da parte dell'AECI di dati personali degli associati alla AECI.
5. Il patrocinio dell'AECI, nonché l'uso del logo, marchio o simbolo dell'AECI, sono rilasciati dall'AECI esclusivamente per eventi organizzati a titolo gratuito e senza finalità di lucro.

Art. 4 Presentazione della richiesta di patrocinio

1. La richiesta di patrocinio, redatte in carta libera e secondo il modello allegato, devono essere inviate all'AECI, all'attenzione del Direttore generale, almeno 20 giorni prima della data dell'evento per cui si richiede il patrocinio.
2. La richiesta di patrocinio devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente richiedente il patrocinio o dal soggetto responsabile legalmente dell'evento da patrocinare.
3. La richiesta di patrocinio deve riportare la denominazione dell'iniziativa, il luogo e la data di svolgimento, i programmi completi con i nomi dei relatori, le loro affiliazioni ed titoli delle relazioni se trattasi di congressi, convegni, etc.), le caratteristiche e le modalità di partecipazione all'evento, eventuali altri patrocini richiesti e/o già ottenuti, ed eventuali sponsor dell'evento.
4. La richiesta di patrocinio deve riportare, altresì, l'eventuale richiesta di uso del logo, dell'AECI, specificando le modalità d'uso dello stesso.

Art. 5 Istruttoria della richiesta di patrocinio

1. La richiesta di patrocinio, una volta pervenuta all'AeCI, sarà esaminata dal Direttore generale dell'Ente che, sulla base della documentazione assunta agli atti, sentito il parere dei competenti Uffici, provvederà, con proprio atto autorizzativo a formalizzare la concessione o meno del patrocinio e/o dell'uso del logo.
2. Il Direttore generale, prima dell'emanazione dell'atto dispositivo, informerà il Presidente (o



Commissario straordinario se nominato) dell'AeCI sulle determinazioni da assumere per acquisire il visto dell'Autorità di vertice.

Art. 6 Criteri di concessione del patrocinio

1. Fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'Art. 3, commi 2 e 5 dello Statuto dell'AeCI, la formulazione del parere riguardante la concessione del patrocinio e/o del logo è subordinata ad una valutazione basata sui seguenti criteri generali:
 - a. valutazione delle finalità e delle caratteristiche sociali e culturali dell'evento e della sua diffusione;
 - b. analisi dell'eventuale promozione e valorizzazione dell'immagine dell'AECI, in particolare nei settori della diffusione della cultura del volo, della tutela e promozione del settore sportivo volo, degli atleti e della popolazione generale ove impegnata in attività di volo da diporto e sportive di rilevanza;
 - c. grado degli interventi (Enti, personale) per l'evento, riconosciuti da AECI nella manifestazione per cui si richiede il patrocinio (Enti aeronautici dello Stato, Enti pubblici, Campioni sportivi, etc);
 - d. valutazione della rilevanza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi generali ed ai compiti statutari dell'AECI;
 - e. valutazione del prestigio e della qualità dei titoli aeronautici dei soggetti partecipanti all'evento (relatori, moderatori, etc..);
 - f. livello di interesse sociale dell'AECI nella realizzazione dell'iniziativa.

2. La valutazione è insindacabile.

Art. 7 Clausola di salvaguardia

1. L'AECI si riserva insindacabilmente di revocare la concessione del patrocinio e/o dell'uso del proprio logo al fine di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei richiedenti di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio e in ogni altro caso che riterrà opportuno per la tutela dell'Ente e degli interessi pubblicitari allo stesso affidati.
2. In caso di revoca da parte dell'AeCI, non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento di sorta in favore del beneficiario revocato.



Art. 8 Foro competente

Il beneficiario, all'atto della richiesta del logo e/o del patrocinio di AeCI, accetta che, per qualsiasi controversia, la competenza esclusiva è del foro di Roma.

All'Aero Club d'Italia

**Via Cesare Beccaria, 35/A
00196 Roma**

Oggetto: richiesta di patrocinio/logo dell'Aeroclub d'Italia

...l. sottoscritt..... residente in.....
via.....CAP..... tel.....
fax..... email.....
in qualità di Responsabile legale e/o di Presidente dell'Ente:
.....,
titolare/promotore dell'Evento
denominato:..... organizzato
da..... che si svolgerà
a..... in data, e di cui si allega il programma dettagliato,

CHIEDE

per tale evento,

- il patrocinio dell'AECI
- l'uso del logo, marchio o simbolo dell'AECI

Il sottoscritto dichiara, altresì che


- il patrocinio ed il logo dell'AECI verrà riportato su:

- inviti
- locandine per programmi
- manifesti per internet
- riviste
- altro:.....

- il logo, dell'AECI verrà riportato su:


- inviti
- locandine
- programmi
- manifesti
- internet
- riviste
- altro:.....

- che l'evento per cui si richiede il patrocinio e/o l'uso del logo non ha fini di lucro;
- di avere richiesto, altresì, il patrocinio ai seguenti Enti.....;
- di avere i seguenti Sponsor.....;
- che sarà rispettato quanto definito dai criteri generali di concessione del patrocinio dell'AECI.



Li.....

(firma).....



AERO CLUB D'ITALIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AeCI

N° 161

del 24 agosto 2018

Il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia,

VISTA la legge 29 maggio 1954, n. 340 ("Riordinamento dell'Aero Club d'Italia", pubb. G.U. 28 giugno 1954, n. 145);

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", pubb. G.U. 2 aprile 1975, n. 87).

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 670 ("Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Aero Club d'Italia, pubb. G.U. 6 settembre 1977, n. 242);

VISTO il D.P.R. 18 marzo 2013, n.53 ("Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati", pubb. G.U. 20 maggio 2013, n.116);

VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2018, reg. C. Conti 2 febbraio 2018, n. 222 (Reg. UPS prot. 1576 del 13 febbraio 2018);

VISTO il Decreto commissariale n. 44 del 20 aprile 2018 con cui è stato nominato, quale Direttore Generale dell'Ente, il Gen. D.A. (aus.) Giuseppe D'Accolti;

VISTO l'art. 2 del DPR n. 53 del 18 marzo 2013 che, al comma 3 stabilisce che la denominazione di "Aero Club" sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia e che, al comma 4, indica che il loro uso è concesso unicamente a quelle Associazioni che ottengono la qualifica di Ente federato, ai sensi dell'Art 7 del citato DPR;

CONSIDERATA la mancanza di specifiche norme relative alla concessione del patrocinio dell'AeCI a favore degli Enti federati o associati con lo stesso o delle associazioni benemerite allorquando gli stessi organizzino eventi in proprio ricadenti negli scopi statuari dell'AeCI, così come stabilito dall'Art. 3 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia;

CONSIDERATO che la valutazione per la concessione dell'uso del simbolo di AeCI e del patrocinio per eventi ricadenti nelle finalità statuarie dell'Ente ricade nella competenza del Rappresentante legale dell'Ente;

RITENUTO opportuno procedere alla concessione del patrocinio esclusivamente allorquando detti eventi siano organizzati a titolo gratuito e senza fine di lucro, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti in vigore e ferme le relative valutazioni anche di coerenza con gli scopi di AeCI;

VALUTATA l'esigenza di inquadrare tale concessione in un contesto regolamentare atto a facilitare la valutazione delle istanze in merito all'uso del logo ed alla concessione del di AeCI;

RITENUTO che, a fronte di un quadro regolamentare prefissato, in applicazione dello stesso, alla concessione del patrocinio e dell'uso del logo può provvedere in via diretta il Direttore generale;

VALUTATO che detta esigenza non comporta oneri a carico di AeCI;

Tutto ciò visto, considerato, ritenuto e valutato, lo scrivente, nella propria qualità di Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia,

DELEGA

il Direttore generale di AeCI, Gen. Giuseppe D'Accolti:

- a stabilire con apposito regolamento, le norme e modalità di concessione del logo e patrocinio, nel rispetto delle previsioni vigenti e esclusivamente per eventi coerenti rispetto agli scopi istituzionali dell'AeCI, per eventi a titolo gratuito e senza finalità di lucro e senza oneri a carico di AeCI;
- alla valutazione delle istanze di patrocinio ed alla eventuale concessione, con atto dispositivo proprio, dell'uso del logo del patrocinio di AeCI.

prof. avv. Pierluigi Matera
COMMISSARIO STRAORDINARIO AECl

